

## ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DELL' 11 AGOSTO 2020, N. 5355 RESA DAL TAR LAZIO - ROMA,

SEZ. III QUATER, NEL GIUDIZIO R.G. N. 4798/2020

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: [florianabarbata@pec.it](mailto:florianabarbata@pec.it)), difensori del dott. **Manai Rizieri**, nato a Roma (RM) il 14 ottobre 1987 (c.f. MNARZR87R14H501X), residente a Palestrina (RM), in via don Sturzo, n. 2/c, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza 11 agosto 2020, n. 5355 resa dal Tar Lazio - Roma, sez. III *quater*, nel giudizio R.G. n. 4798/2020,

### AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, sez. III *Quater*;  
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 4798/2020;  
- il ricorso, presentato contro la Regione Lazio, la Direzione salute ed integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, l'Assessorato alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, la Commissione giudicatrice del concorso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché contro il Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, e notificato anche alla controinteressata dott.ssa Barni Michela, ha ad oggetto l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dall'accesso al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, per il triennio 2019/2022, tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria unica regionale per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2019-2022, della Regione Lazio, pubblicata con Determinazione Dirigenziale del 3 marzo 2020, n. G02306, assunta dal Direttore della Direzione salute ed integrazione sociosanitaria della Regione Lazio e a sua volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 19- in data 5 marzo 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente tra i candidati risultati idonei (allegato "A");  
- l'allegato "B", parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. G02306 pubblicata il 5 marzo 2020, nel quale parte ricorrente è collocata come "non idonea";

- l' "Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019- 2022) tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019" di n. 45 medici in soprannumero senza borsa di studio al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. G13522 del 9 ottobre 2019, assunta dal Direttore della Direzione Salute ed Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio e a sua volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019, nella parte in cui ha bandito meno posti di quelli necessari a coprire il fabbisogno della Regione per il triennio indicato;
- i verbali recanti la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli di parte ricorrente, di cui quest'ultima non è ad oggi in possesso;
- per quanto di ragione e ove occorra, la nota del 19 settembre 2019, ancorché di estremi e contenuto non conosciuti, con la quale il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ha comunicato il riparto regionale dei posti per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale 2019 – 2022 in applicazione del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, citata dall'Avviso pubblico del corso *de quo*;
- per quanto di ragione e ove occorra, l'atto, ancorché di estremi e contenuto non conosciuti, con il quale la Regione Lazio ha comunicato al Ministero della Salute il contingente numerico da ammettere al Corso di formazione specifica in Medicina generale, triennio 2019-2022, per la Regione Lazio;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 E DELL'ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DELLA REGIONE LAZIO DEL 9 OTTOBRE 2019, N. G13522 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO DELLA REGIONE LAZIO N. 82 DEL 10 OTTOBRE 2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'A.C.N. 21 GIUGNO 2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, D.L. N. 35/2019, E DELLE LINEE GUIDA REGIONALI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO**

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

**E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.**

Per espressa disposizione del bando di concorso, indetto sulla base del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. "Decreto Calabria"), è stata prevista la possibilità di accesso al Corso triennale di formazione in Medicina generale, tramite graduatoria riservata e senza percezione di borsa di studio, in favore dei laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei alla frequentazione del corso in precedenti edizioni, che abbiano svolto, nei precedenti dieci anni, per almeno 24 mesi, anche non continuativi, incarichi di medicina generale in convenzione con il S.S.N. Parte ricorrente, in possesso dei prescritti requisiti, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura in parola avendo svolto incarichi, per oltre 24 mesi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e segnatamente:

- attività di **sostituzione del medico di assistenza primaria** svolta con riferimento a più di 100 utenti per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi e su base oraria;
- **servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi territoriali.**

In vero, i titoli di servizio posseduti da parte ricorrente non sono stati utilmente valutati ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata perché ritenuti inspiegabilmente non sufficienti per l'ammissione al corso che ci occupa.

Per converso, in considerazione dell'attività professionale svolta da parte ricorrente, il citato art. 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN 21 giugno 2018) ha previsto il riconoscimento di:

- 0,20 punti per ciascun mese di attività di sostituzione del medico di assistenza primaria svolta con riferimento a più di 100 utenti e non inferiore a 5 giorni lavorativi, ragguagliato a 96 ore nel caso di prestazioni effettuate su base oraria (il ricorrente ha sostituito per 5 giorni lavorativi il Dott. Di Matteo e per un totale di 2.254 ore i Dottori Cannone, Viganò, Paparelli e Cacciotti);
- 0,20 punti per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività di servizio effettivo nella medicina dei servizi territoriali con incarico a tempo indeterminato (il ricorrente ha svolto 2.853 ore di servizio effettivo come medico prelevatore tramite nomina ASL presso la struttura privata accreditata al S.S.N. "Sanitas 2002 S.r.l.": rispettivamente, 150 ore nell'anno 2016; 912 ore nel 2017; 909 ore nel 2018; 882 ore nel 2019).

Ove fossero stati valutati adeguatamente i titoli attinenti all'attività svolta dal dott. Manai, lo stesso sarebbe stato ricompreso senza alcun dubbio nel novero degli idonei e addirittura tra i vincitori del concorso.

Tuttavia, è risultato inspiegabilmente collocato nell'elenco dei candidati inidonei (elenco "B").

Ad aggravare la situazione descritta è il mancato, tempestivo, riscontro dell'istanza di accesso agli atti proposta dal Dott. Manai.

L'inerzia amministrativa si è protratta, anche a seguito dell'inoltro di diversi solleciti, sì obbligando il ricorrente ad instaurare il presente giudizio, senza la previa cognizione delle ragioni che, in effetti, hanno comportato l'inidoneità concorsuale.

Pertanto, l'errore commesso dalla Commissione per l'ammissione al Corso di medicina generale rende inevitabilmente illegittima, per quanto qui interessa, l'esclusione dell'odierna parte ricorrente che, conseguentemente, non ha avuto la possibilità di essere ricompresa nel novero degli ammessi al Corso di formazione specialistica in medicina generale per cui è causa.

**II. IN SUBORDINE, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ MEDICHE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 7 MARZO 2006 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 25, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 368 DEL 1999 - VIOLAZIONE DELL'ART. 32 COST.**

In via gradata rispetto alle suesposte considerazioni, è stata segnalata l'esistenza di un fabbisogno di medici di medicina generale indubbiamente più elevato rispetto al numero dei posti previsto per la procedura bandita.

Va, sin da subito, precisato che ai sensi dell'art. 1, comma primo e secondo, del d.m. del 7 marzo 2006, "1. *Le regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale. I bandi contengono, tutti, le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome. 2. I contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalle regioni e province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle*

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

*previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.”.*

Emerge, dunque, chiaramente come il numero di borse da finanziare annualmente per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale debba essere il risultato di una complessa attività istruttoria, la cui attuazione è demandata alle singole Regioni.

In tale contesto, specie a fronte dell'attuale emergenza sanitaria, il contingentamento stabilito dalla Regione Lazio (pari a 45 unità di soprannumerari) risulta assolutamente inadeguato.

**A maggior ragione se si considera che i posti afferenti la c.d. graduatoria riservata ex DL Calabria sono tutti senza corresponsione della borsa di studio.**

Ciò si evince chiaramente confrontando i numeri dei pensionamenti di medici di medicina generale che avverranno nel quinquennio 2018/2022 e nel decennio 2018/2028, riportati nel seguente articolo: <https://www.sanitainformazione.it/speciali/medici-di-medicina-generale/numeri-carenzamedici-famiglia/> con i posti banditi Regione per Regione.

E infatti, più precisamente con riguardo ai pensionamenti:

- nel quinquennio 2018/2022 si registreranno su tutto il territorio nazionale ben 14.908 cessazioni dal rapporto di lavoro di medici di medicina generale;
- nel decennio 2018/2028, invece, se ne registreranno ben 33.392.

Sul punto, il Consiglio di Stato, in una controversia relativa alle modalità di ammissione ai cdl in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria sia per l'a.a. 2018/2019 che l'a.a. 2019/2020, ha accolto la censura sull'errato calcolo del fabbisogno dei medici, rilevando che *“il ricorso articola una motivata censura alle modalità di programmazione della capacità formativa [...]; per il suo andamento nel tempo, da ultimo crescente, vi sono indici che l'offerta formativa sia stata sottostimata, indici colti anche dai vertici politici dei Ministeri in dichiarazioni pubbliche; l'emergenza Covid comunque evidenzia carenze del personale medico anche dal punto di vista sociale ed occupazionale; da tempo la Sezione segnala che “occorre una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze del numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN”* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, decreto n. 1901 del 15 aprile 2020, confermato poi con ordinanza n. 2567 dell'11 maggio 2020, mentre per il 2018/2019 si cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n.. 5735 del 18 novembre 2019). Orbene, alla luce delle suestese argomentazioni difensive, è manifesta l'illegittimità dell'azione amministrativa descritta, da cui deriva grande lesione della sfera giuridica di parte ricorrente.

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- in via preliminare:

i) ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., intimare alla procedente l'esibizione di tutti gli atti concorsuali;

ii) ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, riconoscendo a parte ricorrente il punteggio per titoli di servizio legittimamente spettante e, conseguentemente, consentendo l'ammissione, anche in sovrannumero, della stessa al corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2019/2022, per la Regione Lazio;

- nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere parte ricorrente al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 della Regione Lazio;

- nel merito e in subordine, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di *chance* e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese legali sostenute da parte ricorrente.

#### **AVVISANO INOLTRE CHE**

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 5355/2020, pubblicata l'11 agosto 2020, si dispone che *"in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione"*.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4798/20) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R."

#### **AVVISANO INFINE CHE**

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 5355/2020 emessa dal TAR del Lazio - Roma, sez. III *Quater* e l'elenco dei controinteressati, ossia i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria impugnata.

**Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

La Regione Lazio dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo -

- i) rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **florianabarbata@pec.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di che trattasi dovrà recare, tra l'altro, la specifica indicazione della data in cui è avvenuta, **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente avviso.**
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati e l'avviso.